

(N. 35)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MACRELLI, BERGMANN, BOERI, CONTI, DELLA SETA, FACCHINETTI,
PARRI, RAJA, RICCI Federico

Annunziata nella seduta del 23 luglio 1948

Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste o da privati e già appartenenti ad aziende Sociali, Cooperative, Associazioni politiche o Sindacali, durante il periodo fascista.

ONOREVOLI SENATORI. — Fra le attività più facinorose del Partito fascista si annovera, senza dubbio, quella che condusse allo spossessamento, all'esproprio e al trasferimento di beni immobili di proprietà di associazioni od organizzazioni che erano la rappresentanza dei partiti antifascisti.

Avvenne così che nel breve volgere di pochi anni, tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari di queste associazioni o di queste organizzazioni passarono, nel maggior numero dei casi senza corrispettivo, dai loro legittimi proprietari o a circoli fascisti o all'opera nazionale dopolavoro o all'opera nazionale Balilla, quando non furono donate a qualche ente pubblico pur di sottrarle alla rapacità fascista, o non finirono nel patrimonio privato di qualche gerarca.

Può dirsi che tutti questi trasferimenti od espropri o spossessamenti furono l'effetto di violenze o comunque di una causa illecita che il Codice, agli articoli 1343 e 1434 e seguenti considera come vizi di consenso e quindi producibili la nullità o l'annullabilità degli atti.

È necessario provvedere al ristabilimento della giustizia nei confronti degli spossessati.

Nel formulare le disposizioni di legge che debbono attuare tale ripristino, non bisogna dimenticare che esse debbono riparare atti illeciti che ebbero il loro fondamento ed il loro movente essenzialmente di carattere politico, per cui è da coordinare il lato giuridico del provvedimento con quello politico.

Si è creduto quindi di dover, in certo qual modo, allargare i concetti della violenza e della causa illecita, specie determinando una serie di presunzioni *de iure et iuris tantum*, a seconda delle fattispecie e delle persone che determinarono o parteciparono agli atti da impugnarsi.

Nei primi articoli del progetto, oltre che essere fissate le presunzioni di causa illecita o del vizio di violenza, sono elencati, in via esemplificativa e non tassativa, i diversi modi con cui i beni immobili dei partiti, delle associazioni, delle organizzazioni politiche, delle cooperative antifasciste, furono sottratti ai legittimi proprietari e passati ad organismi del

partito fascista oppure a terza persona od anche dispersi attraverso liquidazioni coatte, come fallimenti o concordati se lo stato di fallimento o decozione non sussisteva.

Accadeva che talvolta i passaggi di proprietà avvenissero attraverso interposte persone, all'intento di nascondere o mascherare la violenza.

E poichè i mezzi escogitati dai fascisti talvolta erano oltre che violenti anche subdoli, così nell'articolo 7 si è creduto bene di contemplare anche il caso del semplice invito a vendere fatto da esponenti di organizzazioni o di autorità fasciste, perchè tutti sanno quale significato avesse un invito di tal genere.

Nell'articolo 9 si è avuto cura di designare, sempre in via esemplificativa e non tassativa, quali siano gli aventi diritto a promuovere l'azione di rivendica, ed a favore di chi dovrà essere pronunciata la restituzione.

All'articolo 10 si è creduto opportuno allargare i criteri dell'ammissibilità della prova per testimoni, tenuto presente che la peculiarità della materia e il tempo e gli eventi trascorsi possono costituire ostacolo all'applicazione dei rigidi precetti di diritto e di procedura in materia di ammissibilità della prova.

Si è creduto di tutelare adeguatamente i diritti dei possessori e dei terzi di buona fede con gli articoli 11, 12 e 13 mentre nell'articolo 14 si è provveduto al diritto di riserva a favore del rivendicante per le somme che dovrà pagare a tacitazione dei diritti spettanti ai terzi di buona fede.

All'articolo 15 si è stabilita la data del 25 luglio 1943 come termine oltre il quale qualsiasi trascrizione o iscrizione di atti d'acquisto o di garanzia non può considerarsi di buona fede. Ciò in considerazione che a quella data era già palese la ineluttabilità della caduta del regime fascista. Parimenti si sono considerate come inesistenti le trascrizioni e le iscrizioni eseguite in qualunque tempo da terze persone comprese nelle categorie soggette all'esperimento dell'azione di rivendica.

In considerazione poi che quasi tutti gli enti, partiti, od organizzazioni rivendicanti, si trovano in effetti senza adeguata possibilità finanziaria, si è pensato di poter dar modo di finanziare il pagamento delle indennità a mezzo di mutui speciali di favore, ad un tasso basso sui proventi della confisca dei beni fascisti, i quali avevano, coi beni di cui è oggetto nella presente legge, un identico fondamento, basato sulla illiceità della causa e dei mezzi di acquisto.

Nell'articolo 18 si è contemplato il sistema di distribuzione delle somme di indennità accogliendovi il metodo molto semplice del giudizio di graduazione.

Si è creduto infine di prescrivere le norme per una procedura molto semplice e celere, pur salvaguardandosi in modo adeguato i diritti di tutte le parti in giudizio.

È necessario che la legge venga discussa con procedura d'urgenza, non solo per la ragione di indole sociale e politica enunciata nella relazione, ma anche per evitare possibili turbamenti dell'ordine pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Tutti gli atti di spossessamento, di esproprio o di trasferimento di beni immobili comunque effettuati, per ragioni politiche, dopo il 1° gennaio 1921 ad iniziativa o col consenso o col favore delle organizzazioni o delle autorità fasciste, in danno di privati, di aziende sociali o Cooperative, di organizzazioni politiche o sindacali, di case del popolo, e di ogni altro ente similare, si presumono di diritto basati su causa illecita e viziate da violenza a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1343, 1434 e seguenti del Codice civile.

Art. 2.

Si presume, senza possibilità di prova contraria, la consistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'articolo 1 nei seguenti casi:

a) trasferimenti effettuati con decreto reale o ministeriale, di devoluzione quando gli immobili siano passati in proprietà dell'O.N.B. in virtù di decreto prefettizio:

b) trasferimenti effettuati anche per interposta persona ed anche in sede di esecuzione coattiva o concorsuale da aziende cooperative, da associazioni politiche, sindacali, culturali, da case del popolo od enti ed associazioni similari preesistenti al 28 ottobre 1922 e non aderenti al movimento fascista a favore del partito nazionale fascista o organizzazioni, associazioni, federazioni, enti di qualsiasi natura dipendenti dal partito nazionale fascista o ad esso comunque aderenti, o amministrati da iscritti al detto partito.

Art. 3.

Si intendono compresi nella lettera b) del precedente articolo anche i trasferimenti effettuati da privati quando essi possedevano per conto e nell'interesse delle associazioni ed enti indicati nella lettera stessa.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni si presume di diritto interposta persona il privato che abbia acquistato beni nel modo previsto dall'articolo 2 lettera b) quando egli li abbia successivamente donati ad una delle organizzazioni, associazioni, federazioni, od enti indicati nella disposizione stessa.

Art. 5.

Si presumono viziati di violenza con possibilità di prova contraria i trasferimenti fatti dalle persone indicate nella lettera b) dell'articolo 2 a privati iscritti al partito nazionale fascista ed aventi in via alternativa uno dei requisiti seguenti: antemarcia, marcia su Roma, squadristi, grado non inferiore a sotto ufficiale della milizia nazionale fascista, grado non inferiore a segretario politico di comune o meno di 10.000 abitanti, funzionari di organizzazioni sindacali fasciste, o di federazioni ecc.

Art. 6.

Si presumono di diritto interposte persone agli effetti degli articoli precedenti il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado.

Art. 7.

Nei casi non contemplati negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 quando non esistono a carico degli acquirenti indicati nell'articolo 1 presunzioni sufficienti per la nullità od annullabilità dell'atto si intenderà raggiunta la prova della violenza a sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1435, quando si dimostri che il venditore è stato invitato a vendere da esponenti di organizzazioni o di autorità fasciste.

Art. 8.

Le disposizioni del vigente Codice civile per quanto non derogate dal presente decreto saranno applicabili alla materia con efficacia retroattiva. La prescrizione per l'esercizio delle azioni di nullità o di annullamento previste dal presente decreto sarà di anni cinque con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 9.

Le azioni nascenti dal presente decreto potranno essere promosse dalla persona a danno della quale si operò il trasferimento, oppure anche da uno solo dei suoi eredi e ciò senza bisogno di preventiva denuncia di successione. Qualora il trasferimento sia avvenuto a carico di persone che possedevano per conto di una associazione, l'azione dovrà essere promossa dal capo provinciale o nazionale attualmente in carica in detta associazione e la restituzione dovrà essere pronunciata a favore del fondo comune dell'associazione costituita dagli associati della provincia, nella quale i beni da rivendicare sono posti e ciò a sensi dell'articolo 37 Codice civile.

Qualora infine il trasferimento sia avvenuto a carico di cooperative, case popolari ed altri enti simili, anche per la interposta persona, l'azione potrà essere promossa da uno solo degli appartenenti a tali enti all'epoca del trasferimento, o da uno dei suoi eredi e la restituzione avverrà a favore dell'ente da ricostituirsi rappresentato provvisoriamente dall'attore. Le norme per la ricostituzione dell'ente formeranno oggetto di legge speciale.

Art. 10.

Ai fini del presente decreto la prova per testi è ammissibile senza limiti anche contro l'atto scritto. L'incapacità a testimoniare prevista dall'articolo 246 Codice procedura civile non è applicabile ai soci non amministratori delle cooperative ed ai membri di associazioni che non ne avevano la rappresentanza.

Art. 11.

Qualora i beni oggetto di rivendica si trovino ancora intestati alla persona di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del presente decreto o ad acquirenti con titolo trascritti dopo il 25 luglio 1945, il rivendicante dovrà restituire ad essi il prezzo figurante negli atti relativi ai trasferimenti annullati.

Il possessore espropriato sarà tenuto alla restituzione dei frutti dal 25 aprile 1945, ma avrà tutti i diritti riconosciuti al possessore dagli articoli 8 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222.

Pei contratti di locazione relativi agli immobili retroceduti si applica l'articolo 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222 con la variante che i contratti superiori ad un anno saranno opponibili al rivendicante fino ad un massimo di tre anni solo se essi siano stati sottoposti a registro anteriormente al 25 aprile 1945.

Art. 12.

I terzi di buona fede, che abbiano acquistato diritti reali sul bene oggetto della rivendica, non potranno opporsi alla rivendica ma avranno titolo per conseguire una indennità pari alla media tra il prezzo sborsato per l'acquisto dei diritti ed il loro valore attuale. Essi dovranno rispondere dei frutti solo dal giorno della notifica della domanda di rivendica ed avranno tutti i diritti consentiti ai possessori di buona fede, compreso quello di ritenzione.

Art. 13.

I terzi di buona fede, che abbiano acquistato diritti di garanzia reale sugli immobili oggetto della rivendica, conserveranno tali garanzie, ed avranno diritto di esigere il pagamento soltanto nei confronti del rivendicante qualora il debitore diretto sia a sua volta terzo di buona fede.

Art. 14.

Per le somme che il rivendicante dovrà pagare a tacitazione dei diritti spettanti ai terzi di buona fede avrà rivalsa, salvo che per i miglioramenti, verso le persone contro le quali viene esperita l'azione di nullità e di annullamento a sensi degli articoli precedenti.

Art. 15.

Non saranno considerati terzi di buona fede coloro che abbiano trascritto od iscritto gli atti di acquisto o di garanzia dopo il 25 luglio 1943. Tali trascrizioni e iscrizioni saranno ad ogni effetto considerate come inesistenti. Lo stesso trattamento sarà fatto per le trascrizioni e iscrizioni eseguite in qualunque tempo da terzi, i quali siano compresi nelle categorie contro i quali a norma degli articoli precedenti sia prevista la possibilità di esperimento dell'azione di rivendica.

Art. 16.

I rivendicanti potranno ottenere per il pagamento delle indennità speciali mutui di favore al tasso del sui proventi della confisca dei beni fascisti. Tali mutui saranno esenti da bollo e pagheranno una tassa fissa di registro in L.

Art. 17.

Le indennità saranno stabilite dall'autorità giudiziaria.

Art. 18.

Per la distribuzione delle somme di indennità si procede a giudizio di graduazione da svolgersi senza formalità di procedura. Su domanda degli interessati il giudizio di graduazione avrà inizio colla pubblicazione di apposito avviso nel foglio annunzi della provincia e all'albo del tribunale competente per territorio.

Art. 19.

Le azioni nascenti dal presente decreto saranno promosse alla magistratura ordinaria competente per valore e territorio e sarà applicata la procedura ordinaria colla modifica di cui ai seguenti articoli.

Art. 20.

I termini a comparire di cui all'articolo 166 Codice procedura civile sono ridotti alla metà.

Il Giudice istruttore dovrà essere nominato entro cinque giorni dal deposito in Cancelleria della citazione.

La comparizione delle parti dinanzi al Giudice istruttore sarà fissata entro cinque giorni dalla decorrenza del termine previsto per la costituzione del convenuto per una udienza compresa fra i cinque ed i dieci giorni successivi alla pronuncia dell'udienza.

I rinvii per istruttoria o per trattazione non possono per nessun motivo essere disposti oltre l'udienza successiva.

Art. 21.

Il Giudice istruttore ed il Collegio giudicante saranno assistiti da due esperti nominati dal Prefetto con voto consultivo.

I termini per l'appello e per la Cassazione sono ridotti a metà. Tutti gli atti processuali e le sentenze sono esenti da bollo e saranno registrati gratuitamente.

Tale esenzione è gratuita di registrazione ed è estesa agli scritti defensionali ed ai documenti che saranno prodotti dalle parti anche se per loro natura avrebbero dovuto essere sottoposti a registrazione indipendentemente dalla produzione in giudizio.

Art. 23.

Tutte le esenzioni fiscali e le ripetizioni di tasse percepite previste dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252 e dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, sono applicabili agli atti contemplati dal presente decreto per tutta la durata della azione in esso prevista.

Per quanto riguarda la retrocessione consensuale, le esenzioni avranno la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.